

## **Capitolato speciale d'appalto**

### **Servizio di cassa**

#### **Convenzione**

##### **Articolo 1**

###### *Oggetto*

1.1. L'Assemblea regionale siciliana (in seguito: Assemblea) affida alla Banca il proprio servizio di cassa nonché l'esecuzione di ogni altro servizio di sportello bancario ad esso occorrente ed accessorio.

1.2. La Banca accetta di espletare il servizio di cassa e quello bancario, nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nella presente Convenzione, nel Regolamento interno dell'Assemblea, nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea e, per quanto in essi non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

##### **Articolo 2**

###### *Durata e modifica della convenzione*

2.1 La presente convenzione ha la durata di cinque anni.

2.2. Fermi restando i termini di scadenza indicati al comma precedente, le Parti entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula della presente Convenzione, sulla base di una verifica delle condizioni economiche del mercato e del servizio svolto nel corso dell'anno, si riservano la possibilità di un adeguamento delle clausole e delle condizioni di servizio. Gli eventuali accordi sono formalizzati in apposito protocollo aggiuntivo, previa approvazione dell'Organo competente dell'Assemblea.

2.3. Con le stesse modalità, possono essere adottate, in ogni momento, quelle modifiche che le Parti ritengano opportune per il miglioramento del servizio.

##### **Articolo 3**

###### *Modalità di svolgimento del servizio*

3.1 La Banca si impegna ad espletare il servizio di cassa e quello di sportello bancario, nonché le attività commesse e d'accessorie, esclusivamente all'interno degli appositi locali messi a disposizione dall'Assemblea ed assegnando ai servizi medesimi un organico adeguato.

3.2. La Banca contestualmente al firma della presente convenzione, comunica all'Assemblea le generalità del responsabile della struttura e dei dipendenti che intende assegnarvi.

3.3. L'orario di apertura al pubblico dello sportello bancario per tutti i giorni lavorativi è fissato in otto ore ed è stabilito con successivo accordo tra le parti.

3.4 La Banca si impegna ad assicurare l'apertura giornaliera di due casse il cui servizio è svolto dando priorità (ai deputati) ai Servizi dell'Assemblea.

3.5. Nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari o in coincidenza con le festività può essere concordata la riduzione degli orari di apertura e dell'organico assegnato ai servizi.

3.6. La Banca si impegna ad adottare la struttura organizzativa, le attrezzature e le tecnologie informatiche più idonee a garantire un efficiente e sollecito svolgimento di tutte le attività connesse al proprio ruolo di cassiere dell'Assemblea e al servizio bancario di sportello.

3.7 La Banca adotta tutti gli accorgimenti, preventivamente comunicati all'Assemblea, ritenuti necessari a migliorare il servizio offerto.

#### **Articolo 4**

##### *Compenso e rimborso spese di gestione*

4.1. Il servizio oggetto della presente convenzione viene svolto dalla Banca a titolo gratuito. Al cassiere non compete alcun compenso indennizzo per il servizio di cassa, né per maggiori spese di qualunque natura che dovrà sostenere per eventuali nuovi e maggiori servizi derivanti da modificazioni alle vigenti disposizioni legislative.

#### **Articolo 5**

##### *Personale addetto al servizio*

5.1. La Banca si obbliga ad effettuare il servizio con personale professionalmente idoneo ed opportunamente qualificato, in modo da assicurare alla gestione Adeguati standard di qualità, di efficienza, di precisione e di correttezza operativa. A tale scopo la Banca- concordandone le modalità operative con i competenti Uffici dell'Assemblea- effettua periodiche rilevazioni tese ad accertare il livello di qualità percepita.

Commentato [ME1]:

5.2. L'Assemblea si riserva di segnalare, per i provvedimenti che la Banca riterrà di adattare, comportamenti o situazioni non corrispondenti ai livelli di servizio e di professionalità che la stessa si obbliga a garantire e non adeguati alla peculiare posizione istituzionale dell'Assemblea.

5.3. L'Assemblea è sollevata da tutti gli obblighi che la Banca è tenuta ad osservare nei confronti del proprio personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortunistica e ogni altro adempimento, prestazione d'obbligazione inerente il rapporto di lavoro, derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della presente convenzione nonché dagli obblighi derivanti dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.4. Il personale di servizio accede ai locali destinati al servizio bancario, e a quelli diversi eventualmente autorizzati dall'Assemblea, munito di apposito tesserino di riconoscimento, predisposto dal competente Servizio dell'Assemblea, che dovrà essere esposto in modo visibile.

## **Articolo 6**

### *Locali, arredi, attrezzature*

- 6.1. L'Assemblea mette a disposizione della Banca i locali all'interno della propria sede. Previa adeguata valutazione della fattibilità tecnica, può essere concordata l'installazione di un bancomat all'esterno del Palazzo.
- 6.2 Sono a carico dell'Assemblea esclusivamente le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti fissi (tubature idriche, da gas e conduttori di elettricità), e le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e telefono abilitato alla sola ricezione.
- 6.3. Sono a carica della Banca le rimanenti spese.
- 6.4 La Banca prende atto, con la sottoscrizione del verbale di consegna, della idoneità dei locali in ordine allo svolgimento del servizio e si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. L'Assemblea, in conformità di quanto previsto dal suddetto decreto legislativo, dichiara che non sussistono, nell'ambito dei luoghi di lavoro nei quali dovrà operare la Banca, rischi diversi da quelli propri del servizio affidato.
- 6.5. L'Assemblea si impegna a valutare insieme con la Banca l'esecuzione di eventuali altri interventi che si dovessero ritenere necessari ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 6.6 Alla cessazione (della convenzione) dell'affidamento del servizio di cassa, la Banca si obbliga a riconsegnare liberi ed in buono stato di manutenzione i locali assegnati.

## **Articolo 7**

### *Oggetto del servizio di cassa*

- 7.1 Il servizio di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese, per conto dell'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni indicate ai successivi articoli, e, per quanto in essi non espressamente previsto, delle disposizioni del Regolamento interno e del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea, nonché delle modifiche che vi dovessero essere apportate successivamente.

## **Articolo 8**

### *Riscossioni*

- 8.1 La Banca è delegata ad incassare le somme a qualsiasi titolo spettanti all'Assemblea nonché a rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza delle somme incassate.
- 8.2. Il mandato di cui la comma 1 è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile.
- 8.3. Le entrate sono incassate in base ad ordini di riscossione, detti reversali d'incasso, emesse dal Servizio di Ragioneria, digitalmente secondo lo standard definito dall'AgID, in adesione al sistema SIOPE+, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, numerati progressivamente e sottoscritti dai soggetti autorizzati dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea. Eventuali modifiche regolamentari in materia sono formalmente comunicate ai sensi dell'articolo 11.
- 8.4 La Banca deve accettare, anche senza previa autorizzazione dell'Assemblea, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi causa, a favore dell'Assemblea stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti

dell'Assemblea". Tali incassi, saranno immediatamente segnalati al Servizio di Ragioneria, affinché vengano emessi a copertura i corrispondenti ordini di riscossione. (~~ELIMINATO CONTO SOSPIESO~~)

(8.5 Qualora l'Assemblea decida di avvalersi del servizio dei conti correnti postali per l'incasso delle entrate, i conti stessi sono intestati all'Assemblea con firma di trattenza riservata alla Banca.

8.6 L'Assemblea dispone i prelevamenti sui conti postali mediante emissione di regolare reversale e la Banca esegue ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale, accreditandone l'importo sul conto bancario dell'Assemblea.) ~~SOPPRESSI 8.5 e 8.6.~~

#### **Articolo 9**

##### *Pagamenti*

9.1 La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi, detti mandati di pagamento, emessi dal Servizio di Ragioneria digitalmente secondo lo standard definito dall'AgID, in adesione al sistema SIOPE +, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, numerati progressivamente e sottoscritti dai soggetti autorizzati dall'amministrazione e contabilità dell'Assemblea. Eventuali modifiche regolamentari in materia sono formalmente comunicate ai sensi dell'articolo 11.

9.2. L'estinzione del mandato può avvenire, su richiesta dell'Assemblea e previa conforme scelta del creditore, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore stesso, ovvero mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile da inviare al domicilio del creditore stesso mediante assicurata con spese a carico (dell'Assemblea) del beneficiario.

9.3 I mandati devono essere estinti entro i due giorni lavorativi successivi alla loro ricezione secondo l'ordine di arrivo ovvero con l'ordine di priorità disposto, nel rispetto delle norme legislative e secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea, con assunzione di responsabilità da parte della Banca che risponde sia nei confronti dell'Assemblea che dei terzi creditori della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

#### **Articolo 10**

##### *Imposta di bollo*

10.1 Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi dell'assolvimento della imposta di bollo, limitandosi ad attenersi a quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed alle eventuali istruzioni fornite dall'Assemblea.

#### **Articolo 11**

##### *Firme autorizzate*

11.1 L'Assemblea comunica alla Banca la generalità dei soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché tempestivamente le eventuali variazioni.

11.2. Tali comunicazioni sono firmate dal Segretario Generale o, su delega, dal Vicesegretario generale. La Banca provvede a raccogliere gli "specimen" di firma delle persone come sopra autorizzate.



## **Articolo 12**

### *Limiti di pagamento*

12.1 I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Assemblea.

## **Articolo 13**

### *Durata e chiusura dell'esercizio*

13.1 La gestione finanziaria dell'Assemblea ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso di conclusione dell'esercizio finanziario in data successiva autorizzata ai sensi delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità.

## **Articolo 14**

### *Conto riassuntivo del movimento di cassa*

14.1 Il conto riassuntivo del movimento di cassa è costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario tenuto dalla Banca.

## **Articolo 15**

### *Condizioni del servizio di cassa*

15.1. Il servizio di cassa dell'Assemblea è regolato dalle seguenti condizioni:

- resa del servizio: gratuita;
- tasso creditore: maggior tasso creditorio sulle giacenze in conto, espresso con percentuale in aumento sul tasso di riferimento stabilito dalla BCE risultante dall'offerta del oggetto aggiudicatario del servizio;
- tasso debitore: pari all'EURIBOR a un mese (base 365), franco commissioni massimo scoperto;
- bonifici Italia: franco commissioni;
- bonifici Estero: franco commissioni;
- valuta credito: stesso giorno dei versamenti sia per contanti che per assegno bancario.
- valuta addebito: stesso giorno di pagamento
- diritto di custodia ed amministrazione titoli: esente;
- gestione telematica del servizio secondo lo standard definito dall'AgID, in adesione al sistema SIOPI+, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ad eventuali future innovazioni tecnico informatiche che dovessero modificare o integrare l'attuale standard di trasmissione;
- rilascio titolo gratuito di carte di debito e di credito "corporate" con utilizzo da parte dei soggetti indicati dall'Assemblea e nei limiti da essa stabiliti per ciascuna carta

15.2 Le condizioni di cui al comma precedente sono applicate anche ai conti e alle carte di cui sia intestatario l'Inconomo dell'Assemblea per le esigenze istituzionali ad esso connesse.

15.3 Tutti i rapporti di conto, compresi quelli provvisori costituiti da terzi in favore dell'Assemblea per depositi cauzionali, saranno trattati alle condizioni indicate al comma 1. (Se non diversamente disposto) La Banca gestisce, alle stesse condizioni, il servizio di cassa anche del Fondo di previdenza per il Personale

e del Fondo di Solidarietà per gli onorevoli deputati salvo diversamente disposto dagli organi gestori dei suddetti Fondi. L'adozione di standard informatici relativamente agli ordinativi di riscossione e pagamento dei Fondi potranno essere disposti ove stabilito dai competenti organi gestori dei Fondi.

15.4 La Banca mette a disposizione per ciascun anno solare di vigenza della presente Convenzione, la somma annuale di euro 100.000 o quella superiore risultante in sede di offerta che sarà utilizzata per iniziative istituzionali, sociali e culturali, secondo modalità espressamente indicate dal Consiglio di Presidenza.

#### **Articolo 16**

##### *Amministrazione titoli e valori in deposito*

16.1 La Banca è tenuta ad assumere, alle condizioni indicate all'articolo 15, in custodia ed amministrazione, i titoli ed ogni altro valore di proprietà che l'Assemblea intenda affidarle, nonché i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore dell'Assemblea e a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dell'Assemblea, comunicata dai soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi finanziari.

16.2 La Banca risponde dei valori in numerario o in titoli che le sono affidati in custodia o in amministrazione dall'Assemblea.

#### **Articolo 17**

##### *Condizioni del servizio di sportello*

17.1 Per quanto riguarda i servizi bancari a favore dei deputati in carica, dei deputati cessati dal mandato, dei gruppi parlamentari, dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, nonché dei conti secondari, la Banca applica le condizioni specificate nell'allegato.

17.2 Per tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente disciplinati dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, la Banca praticherà le migliori condizioni di volta in volta consentite.

#### **Articolo 18**

##### *Comunicazioni periodiche- Chiusura conti- Reclami*

18.1 La Banca invia al Servizio di Ragioneria, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese, la situazione descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel mese precedente, mettendo in evidenza la situazione di cassa esistente mediante il saldo di fine mese ed elencando tutti i mandati inevasi nonché gli estratti conto mensili.

18.2 La Banca si obbliga ad esibire la documentazione di cui al comma precedente ogni qual volta lo richieda l'Assemblea in relazione al periodo espressamente indicato.

18.3 Alla chiusura di ogni anno la Banca trasmette all'Assemblea l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

18.4 Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio dell'estratto conto, senza che si sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo, si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

18.5 L'Assemblea segnala alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

## **Articolo 19**

### *Quadro di raccordo del conto*

19.1 L'Assemblea consente che la Banca proceda al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Assemblea stessa. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti sono trasmessi all'Assemblea.

19.2 L'Assemblea dà proprio benessere alla Banca, ovvero segnala le discordanze eventualmente rilevate, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del documento in questione. Trascorsa tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse nella verifica.

## **Articolo 20**

### *Vigilanza sul servizio e verifiche contabili.*

20.1 L'Assemblea esercita la vigilanza sui servizi espletati dalla Banca tramite periodici controlli effettuati dal Servizio di Ragioneria.

## **Articolo 21**

### *Trattamento dati personali. Obbligo alla riservatezza*

21.1 La Banca si obbliga, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2013 n.196 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ad osservare e a far osservare al proprio personale la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio.

21.2 Le informazioni, notizie e dati non devono essere comunicati o divulgati a terzi, all'infuori dei casi previsti dalla normativa di cui al comma precedente, né utilizzati da parte della Banca e/o dei suoi operatori o collaboratori per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del servizio.

21.3 L'obbligo alla riservatezza non è soggetto a termine e deve perdurare quindi anche oltre la durata della Convenzione.

21.4 regolamento codice etico

## **Articolo 22**

### *Domicilio delle parti-Foro competente*

22.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Assemblea elegge il proprio domicilio presso la propria sede, e la Banca presso la propria sede di Palermo.

22.2 Per qualsiasi controversia è competente il foro di Palermo.

**Articolo 23.**

*Divieto di pubblicità*

23.1 Alla Banca è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche per conto terzi, nei locali destinati allo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

**Articolo 24**

*Registrazione*

24.1 La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso.

24.2 Ogni onere necessario alla stipula del presente contratto, compresa l'eventuale imposta di registrazione, è a carico della Banca.

*RMA*